

Comune di Blenio

Cancelleria Comunale
6718 Olivone

tel.: 091 872 11 39
fax: 091 872 23 50
cancelleria@comuneblenio.ch



Ufficio Tecnico
6718 Olivone

tel.: 091 872 11 17
fax: 091 872 23 40
utc@comuneblenio.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI VALEVOLE PER IL 2024

Il Municipio di Blenio,

- richiamati l'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC), 241 e segg. nonché 274 e segg. della Legge tributaria (LT);
- visto il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 29 novembre 2023 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2024 pubblicato sul Bollettino ufficiale no. 38 del 1° dicembre 2023,

decide:

1. Rate e scadenze imposta ordinaria

L'imposta ordinaria comunale per l'anno 2024 è riscossa dall'Ufficio servizi finanziari comunale.

Essa è prelevata in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

- I. rata di acconto: esigibile al 1° aprile 2024 termine di pagamento 30 aprile 2024;
- II. rata di acconto: esigibile al 1° giugno 2024 termine di pagamento 30 giugno 2024;
- III. rata di acconto: esigibile al 1° agosto 2024 termine di pagamento 30 agosto 2024;
- rata a conguaglio: a partire dal 2025, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

2. Interessi remunerativi (artt. 241, 242 e 247 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25%, mentre sui pagamenti eseguiti prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte è concesso un interesse remunerativo dello 0.10%.

3. Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.5%

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

4. Tassa di diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte e di interessi viene percepita una tassa di 50.00 franchi.

5. Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a 200.00 franchi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva dell'art. 7 della presente

Ordinanza. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 2 della presente Ordinanza.

Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

6. Numero di conto per la restituzione dell'eccedenza a favore del contribuente

In caso di mancata comunicazione del numero di conto per la restituzione dell'eccedenza entro il termine di 30 giorni dalla data del conguaglio, il saldo a favore del contribuente viene versato sull'anno fiscale seguente.

7. Rinuncia al calcolo degli interessi (art. 243a LT)

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20.00 franchi non sono conteggiati.

8. Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi d'interesse di cui agli artt. 2 e 3 della presente Ordinanza si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2024.

Il tasso d'interesse di ritardo applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

9. Acconto equo

Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 3 della presente Ordinanza.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 2 della presente Ordinanza.

10. Rimedi di diritto

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

11. Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica nell'anno civile 2024 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet, per un periodo di 30 giorni (art. 192 LOC e 44 RALOC) **dal 18 gennaio 2024 al 16 febbraio 2024.**

IL MUNICIPIO

Olivone, 16 gennaio 2023